

ASSOCIAZIONE "LA CITTA' DEL SOLE - AMICI DEL PARCO TROTTER ODV"

sede legale e operativa in Milano Via Giacosa n.46

STATUTO

Costituzione – Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Culturale di volontariato, denominata "La Città del Sole - Amici del Parco Trotter ODV" con sede legale e operativa in Milano Via Giacosa n.46.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Carattere della Associazione

L' associazione ha carattere culturale e socio-educativo, ed è impegnata a far entrare nella fase realizzativa il suo Progetto "La Città del Sole · La Città della infanzia nel Parco Trotter". L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata è illimitata.

Art. 4 - Scopi della Associazione

L'associazione, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Aderenti, ha scopi culturali, educativi, scientifici e sociali e si propone di promuovere tutte le iniziative necessarie finalizzate a:

- conservare tutelare e valorizzare l'intero patrimonio del Parco Trotter – ambientale Naturalistico,

architettonico, didattico-educativo, culturale - quale bene irrinunciabile per l'utenza scolastica aperta al quartiere ed alla cittadinanza con particolare attenzione alla fascia 0 - 14 anni.

- conservare, recuperare e valorizzare tutte le strutture del Parco Trotter
- sostenere, contribuire a sviluppare e potenziare le attività didattico-educative delle scuole del Trotter, impegnandosi a:
 - a. preservare la compresenza della Scuola Materna. Elementare. Media e del "Tempo delle Famiglie";
 - b. proporre l'istituzione dell'Asilo Nido;
 - c. promuovere, organizzare e gestire ogni tipo di iniziativa in tutti i campi e settori della educazione e della formazione: cultura, arte, spettacolo, scienza e tecnica (seminari convegni, mostre, produzioni editoriali informative sia scritte che audiovisive, televisive e radiotelevisive);
 - d. promuovere e costituire corsi e scuole di approfondimento e specializzazione ad ogni livello.
- fornire le proprie competenze e documentazioni sia in Italia che all'estero, a scuole, Enti pubblici e privati, ad imprese, industrie, associazioni sindacati, professionisti, insegnanti ed operatori sociali, studenti. ecc.
- promuovere forme associative di cooperazione culturale e sociale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie ed utili allo svolgimento delle proprie attività e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Può accettare eredità, legati, donazioni e contributi da terzi, erogare contributi, partecipare alle iniziative ritenute più idonee e rispondenti ai propri fini,

Soci

Art. 5 - Requisiti dei Soci

Sono Soci della Associazione le persone fisiche che si riconoscono nella finalità dell'art. 4 dello Statuto e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci sono distinti in quattro categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.

- Soci Benemeriti: coloro che per la loro personalità, per frequenza della Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della Associazione stessa ne hanno sostenuta l'attività e la sua valorizzazione.
- Soci Ordinari: coloro che sono iscritti alla Associazione.
- Soci Juniores: coloro che sono iscritti alla Associazione di età inferiore ai 18 anni.

Art. 6 - Ammissione del Soci

L'ammissione dei Soci avviene su richiesta degli interessati e dietro presentazione di almeno un Socio. L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e si intende accolta qualora non venga comunicato al richiedente, al suo domicilio segnalato, una determinazione contraria entro 60 giorni.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 7 – Diritti e doveri del Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle soluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze Statutarie.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità rispetto allo scopo associativo;
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale di cui all'Art. 13 lettera c), allo scadere del 31/3 di ogni anno.

Art. 9 - Organi della Associazione

Organi della Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo che per cariche elettive e non, pubbliche o private, venissero a trovarsi in conflitto di interessi con gli scopi della Associazione (Art. 4 Statuto) hanno il dovere di darne immediata comunicazione agli altri consiglieri per le opportune decisioni collegiali.

Assemblea

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del consiglio Direttivo
- b. su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati di maggiore età la cui iscrizione a Socio sia anteriore di 90 giorni alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 11 - Convocazione della Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni mediante pubblicità per affissione all'albo della Associazione sito nella sede operativa di via Giacosa n. 46; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

La convocazione della Assemblea straordinaria dovrà avvenire a mezzo di comunicazione scritta all'ultimo domicilio segnalato dall'Associato.

La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno (gli argomenti da trattare) oltre al luogo, data e ora della adunanza.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni della Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita:

- in sede ordinaria con la presenza di almeno 30 (trenta) dei Soci aventi diritto di voto:
- in sede straordinaria con la presenza di almeno 50 (cinquanta) dei Soci aventi diritto di voto

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio maggiorenne mediante semplice delega scritta che deve essere consegnata a chi presiede l'Assemblea prima della riunione.

Non è ammesso il cumulo delle deleghe: ciascun Socio non può rappresentare più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Tesoriere

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea, fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Compiti della Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- *in sede ordinaria:*

- a) discutere sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e determinarne il numero;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare la nomina a Socio Benemerito e su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- *in sede straordinaria:*

- h) deliberare sullo scioglimento della Associazione e a chi dovrà essere devoluto il patrimonio residuo a norma dell'art.21 dello Statuto;
- i) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- j) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- k) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Soci Juniores

I Soci Juniores hanno diritto di partecipare alle Assemblee della Associazione in modo attivo. Un loro rappresentante eletto tra i Soci Juniores e segnalato al Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; in entrambi i casi, data la minore età, il loro voto non può determinare il quorum costitutivo e/o la maggioranza.

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive della Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del Presidente;
- d) dare parere su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale, e comunque entro il 31 marzo, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione a Soci;
- h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- i) predisporre eventuali regolamenti per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) proporre alla Assemblea la nomina a Socio Benemerito;
- k) deliberare sulla adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della Associazione stessa designandone i rappresentanti scelti tra i Soci;
- l) nominare il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- m) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il consiglio direttivo inoltre gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può costituire un Ufficio Segreteria e può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive e di Studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano, in base al numero dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato, di regola, da 15 membri eletti fra i Soci dall'Assemblea.

L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i Consiglieri.

I Consiglieri durano in carica un triennio e, comunque, sino alla Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, e sono rieleggibili. Essi si rinnovano ogni anno per circa un terzo, come minimo.

Qualora nel Consiglio Direttivo vengano a mancare la metà dei suoi componenti per dimissioni o per altra causa, l'intero Consiglio deve ritenersi dimissionario. Il Presidente dovrà provvedere alla convocazione della Assemblea per le nuove nomine.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese eventualmente sostenute per conto della Associazione, autorizzate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate 5 giorni prima con avviso scritto indicante luogo, data e ora della riunione ed il relativo ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Tesoriere.

Il Consigliere assente per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni, regolarmente convocate nell'arco di un trimestre, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo nel caso di dimissioni di un suo componente o dichiarato decaduto può cooptare nella carica il primo candidato non eletto nell'ultima Assemblea dei Soci o altro Socio fra i non eletti o rinviare la integrazione del Consiglio alla prima Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato all'inizio della riunione.

Presidente

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un triennio e comunque fino alla Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea dei Soci.

Patrimonio e scioglimento

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, determinate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci, da contributi volontari degli associati o di terzi, da donazioni ed eredità (beni mobili e immobili), legati che saranno acquisiti per il raggiungimento dei fini sociali.

Le quote associative sono intrasferibili e non rimborsabili.

Art. 21

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Collegio dei Sindaci

Art. 22 - Nomina del Collegio dei Sindaci

I Sindaci sono nominati dall' Assemblea in un numero di tre. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

L'Assemblea provvede ad eleggere tra essi il Presidente del Collegio.

Art. 23 - Compito del Collegio dei Sindaci Revisori

I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori sono:

- a) di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;
- b) di verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- c) di verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- d) di verifica dei rendiconti, consuntivo e preventivo, annuali prima della loro presentazione alla Assemblea dei Soci;
- e) di redazione della Relazione annuale al Rendiconto;
- f) di convocazione, in caso di necessità, di una Assemblea Soci qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

Milano, 1 Giugno 2019